

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 agosto 2018, n. 306

**Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Soletto (LE) alla Via Galatina n. 119, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.a.s." alla "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.r.l."**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La società "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.a.s." con sede in Soletto (LE) alla Via Galatina n. 119, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con Pec del 28/06/2018 ad oggetto *"Trasmissione documentazione della trasformazione societaria del Laboratorio Analisi Bioclinical di Soletto Lecce"*, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 10317 del 04/07/2018, il Legale Rappresentante della "Bioclinical Laboratorio di Analisi Chimico – Cliniche s.r.l." ha

trasmesso *“la documentazione inerente la trasformazione societaria del Laboratorio Analisi Bioclinical SAS di Soletto (Lecce) in Bioclinical SRL”*, di seguito riportata:

1. l'atto del 26.06.2018 con cui il Sindaco del Comune di Soletto (LE), *“Vista l'istanza presentata in data 25.06.2018 prot. n° 7659, dalla Sig.ra DURANTE Sandra (...) nella qualità di amministratore unico, rappresentante legale della “BIOCLINICAL laboratorio di analisi chimico-cliniche s.r.l.”, con sede in questo Comune alla via Galatina N. 119, struttura privata e accreditata con il S.S.R. (...); **prende atto dell'avvenuta trasformazione** della “BIOCLINICAL laboratorio di analisi chimico-cliniche s.a.s.” a “BIOCLINICAL laboratorio di analisi chimico-cliniche s.r.l.” a far data dalla redazione dell'atto pubblico per Notaio A.De Nunzio (18.06.2018); che le **cariche di amministratore e legale rappresentante** del laboratorio “BIOCLINICAL laboratorio di analisi chimico-cliniche s.r.l.”, sono state assunte dalla Dottoressa DURANTE Sandra, nata (...); **della conferma della direzione sanitaria** alla Dottoressa DURANTE Sandra nata (...) il 03.05.1980, in possesso dei requisiti professionali previsti per legge”;*
2. copia della visura ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce, relativa alla società “Bioclinical Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche s.r.l.”, numero REA LE – 137035 e Codice Fiscale 01860900750;
3. documento di riconoscimento della Dott.ssa Durante Sandra;
4. copia dell'atto notarile di *“Trasformazione di società in accomandita semplice in Società a Responsabilità limitata”* Repertorio n. 14.106, Raccolta n. 10.398, redatto in data 18/06/2018 dall'Avv. Andreina De Nunzio, notaio in Galatone, iscritto nel ruolo del Collegio notarile di Lecce, con il quale *“Durante Manuela e Durante Sandra, quali unici soci della società in accomandita semplice “BIOCLINICAL LABORATORIO di ANALISI CHIMICO-CLINICHE di MANUELA DURANTE & C. S.a.s.”, convengono di trasformare detta società in una società a responsabilità limitata avente la denominazione di “BIOCLINICAL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE S.r.l.”;*
5. autocertificazione, a firma del legale rappresentante della “Bioclinical Laboratorio di Analisi Chimico – Cliniche s.r.l.” ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento;
6. copia del contratto tra la ASL LE e la “BIOCLINICAL laboratorio di analisi chimico-cliniche s.a.s.” per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche per l'anno 2017.

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Soletto (LE) alla Via Galatina n. 119, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla “Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.a.s.” alla “Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.r.l.” con decorrenza 26/06/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il*

*dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**

##### **STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### **D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Soletto (LE) alla Via Galatina n. 119, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.a.s." alla "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.r.l." con decorrenza 26/06/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.r.l." entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della "Laboratorio di Analisi chimico-cliniche Bioclinical s.r.l.", con sede in Soletto (LE) alla Via Galatina n. 119;
    - al Direttore Generale dell'ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Soletto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)